



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 1

Costituzione e finalità

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183, nell'ambito della ATS della Montagna è costituito, con deliberazione n. 10 del 15/01/2021 così come integrata con successiva deliberazione n. 40 del 22/01/2021 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il Comitato, di seguito definito CUG, si propone di assicurare nell'ambito del lavoro pubblico parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua.

Art. 2

Composizione

Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, assicurando per quanto possibile la presenza paritaria di entrambi i generi. Qualora a fronte del rinnovo della RSU altre organizzazioni sindacali conseguissero una nuova rappresentanza possono nominare un nuovo rappresentante all'interno del CUG, integrando la composizione già presente e l'amministrazione procederà alla nomina di un nuovo componente per garantire la composizione paritetica.

Il/La Presidente del Comitato viene designato/a tra i rappresentanti dell'Ente.

Il/La Vice Presidente viene designato/a nella prima seduta utile fra i rappresentanti sindacali.

Il/La Segretario/a viene nominato/a a maggioranza tra i componenti del Comitato.

L'attività del C.U.G. è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro ed è considerata ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro.

Art. 3

Durata in carica

Il Comitato Unico di Garanzia ha la durata di un quadriennio; i/le componenti del comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il mandato dei/delle componenti del CUG, al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, così come previsto dalla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 Presidenza del Consiglio dei Ministri, che innova ed adegua la Direttiva del 4 marzo 2011, è rinnovabile purché gli stessi risultino, ad esito di idonea procedura di selezione interna comparativa e tenuto conto dell'attività già svolta, i/le più idonei/e allo svolgimento

dell'incarico. I/le componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato.

La cessazione dall'incarico avviene per:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- dimissioni volontarie;
- decadenza in caso di assenze non giustificate per almeno tre riunioni consecutive.

Il/la componente cessato/a a qualsiasi titolo viene reintegrato/a dallo stesso organo che lo aveva designato entro 30 giorni.

Le dimissioni sono presentate in forma scritta al Comitato che ne dà comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.

Art. 4

Compiti del/della Presidente

Al/Alla Presidente spetta la rappresentanza del Comitato, la convocazione e la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.

In caso di assenza del/della Presidente le funzioni sono svolte dal/dalla sostituto/a.

Il/La Vice Presidente è presente alle sedute del CUG, coadiuva il/la Presidente e ha responsabilità specifiche a seconda delle esigenze del Comitato.

Art. 5

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria da parte del/della Presidente, di norma almeno 4 volte all'anno.

Il/La Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei/delle suoi/sue componenti effettivi/e.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 10 giorni prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 48 ore prima della data prescelta.

Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno.

Ai sensi della normativa vigente i/le componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari, o, anche in presenza di questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il/la Presidente lo ritenga utile.

Art. 6

Validità della seduta

Il Comitato può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei/delle componenti aventi diritto di voto.

I/Le componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al/alla proprio/a sostituto/a ed al/alla Presidente del CUG.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

Le riunioni devono essere verbalizzate a cura del/della Segretario/a del Comitato.

I/Le componenti possono far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali.

Bozza del verbale è inviata a cura del/della Segretario/a ai/alle Componenti presenti alla seduta ed in ogni caso ai titolari per eventuali integrazioni che debbono pervenire entro 10 giorni.

Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

Il verbale è quindi firmato digitalmente dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a ed inviato per *e-mail* a tutti i Componenti, titolari e supplenti, del CUG.

Il/La Segretario/a provvede all'archiviazione informatizzata del verbale

Il CUG può invitare a partecipare alle riunioni anche soggetti esterni all'Amministrazione in qualità di esperti su specifiche tematiche pertinenti all'attività del CUG. Gli esperti svolgono funzione consultiva e non hanno diritto di voto.

Art. 7

Comunicazione istituzionale

Il Comitato predispone entro il 30 marzo di ogni anno una relazione, secondo il Format costituente l'Allegato 2 alla Direttiva n. 2/2019 da trasmettere all'Amministrazione, all'OIV dell'Amministrazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (*monitoraggiocug@governo.it*), sull'attività svolta, sui risultati delle iniziative assunte e sulla situazione del personale riferita all'anno precedente. Alla prima riunione annuale in cui viene formalizzata la relazione viene invitato a partecipare il Direttore Generale o suo delegato.

Tale relazione tiene conto:

- dei dati e delle informazioni forniti dall'Amministrazione secondo il Format costituente l'Allegato 1 alla Direttiva n. 2/2019;

La relazione annuale viene pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Agenzia.

Al CUG è riservato un apposito spazio sul sito dell'Agenzia, nonché un indirizzo di posta dedicato.

Art. 8

Obbligo riservatezza

Tutti i dati trattati dal CUG nel corso dei suoi lavori saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE e del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici agenziali e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo *www.ats-montagna.it*

I dati di contatto del *Data Protection Officer/Responsabile* della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul Sito Istituzionale dell'Ente.

Il/le componenti del CUG verranno formalmente autorizzati/e, dall'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, al trattamento ai sensi dell'art dall'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 attraverso lettera di incarico.

Art. 9

Compiti del comitato

Al Comitato sono attribuiti i compiti propositivi, consultivi e di verifica sotto specificati.

Il Comitato ha funzioni propositive su:

- formulazione piani di azione positive – ai sensi dell'art. 48 D.lgs. n. 198/2006, da aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno ed allegato al Piano della *Performance* – a favore dei lavoratori e individuazione delle misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti all' art. 1;
- promozione e potenziamento delle iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata-lavoro e quanto necessario a garantire la diffusione della cultura delle pari opportunità mediante indagini conoscitive analisi, report, ricerche;
- realizzazione di iniziative volte a dare attuazione alle direttive comunitarie per prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing e disagio organizzativo;
- promozione di indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di benessere lavorativo ed individuazione di misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i/le dipendenti dell'Ente.

Il Comitato ha funzioni consultive volte ad un'azione di prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione, mediante la formulazione di pareri preventivi alla Direzione Strategica (tenuta come da Direttiva n. 2/2019 ad acquisire sempre il parere del CUG) sui progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza, sugli interventi di conciliazione, nonché sui criteri di valutazione del personale.

Il Comitato ha funzioni di verifica in ordine:

- allo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive;
- al monitoraggio degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, sulle indennità e posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne;
- all'assenza di qualsiasi forma di violenza o discriminazione, diretta e indiretta, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale e nella sicurezza del lavoro.

Il Comitato qualora ne ricorrano le condizioni chiederà all'Ente la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell'attività dello stesso.

Art. 10

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il/La Presidente può individuare tra i componenti titolari del CUG eventuali referenti.

Art. 11

Rapporti con altri organismi

Per la realizzazione delle attività di competenza, il CUG si raccorda, qualora necessario, con altri Enti, Istituti o Comitati aventi analoghe finalità.

Art. 12**Rapporti tra comitato e contrattazione decentrata**

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Amministrazione e OO.SS.

Art. 13**Approvazione e modifica regolamento**

Per l'approvazione e modifica del regolamento è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti (quorum strutturale) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale). A parità di voto prevale il voto del/della Presidente.

Art. 14**Norme transitorie e finali**

Il presente regolamento viene recepito con apposito atto deliberativo dell'Agenzia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web dell'Ente.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.